



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Provincia di Venezia -

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO**

(ART. 18 D.L. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010)



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag 3
ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO	pag 3
TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	pag 3
ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’	pag 4
ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E FUNZIONI	pag 4
ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO	pag 4
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 5
ART. 8 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE	pag 5
ART. 9 – SEDUTE	pag 5
ART.10 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag 5
ART.11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag 6
ART.12 – INDENNITA’	pag 6
ART.13 – ENTRATA IN VIGORE	pag 6



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale prevista dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'art. 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

Il Consiglio Tributario è composto da 7 membri:

- il Segretario Comunale,
- Il Responsabile del Servizio Tributi -Entrate comunali,
- il Responsabile del Servizio Edilizia- Urbanistica e Servizi Catastali,
- il Responsabile Servizio Anagrafe.
- 3 membri nominati dal Consiglio comunale.

I componenti nominati dal Consiglio comunale, scelti tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 5 del presente regolamento, sono eletti con votazione a scrutinio segreto, sulla base delle candidature presentate a seguito della pubblicazione di apposito bando pubblico; ogni consigliere può esprimere una preferenza e in caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri, sempre con



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

votazione a scrutinio segreto, e rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Tributario di cui all'art.6.

Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

b) essere in possesso del diploma di geometra, perito edile, perito agrario, ragioniere ovvero essere in possesso della laurea triennale in materie giuridico-economiche, ovvero essere in possesso del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria civile ed architettura ovvero da persone che, pur non avendo i titoli indicati, possano comprovare una significativa esperienza professionale in materia fiscale e contributiva di almeno 10 anni presso strutture pubbliche o private.

c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- coloro che ricoprono cariche elettive pubbliche;

- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di Santa Maria di Sala, nonché i dipendenti del Comune;

- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

- l'organo di revisione e i magistrati in attività di servizio;

- le persone e loro dipendenti che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria.

ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E FUNZIONI

Il Consiglio Tributario ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di nomina dei primi consiglieri e comunque fino all'insediamento dei successivi. I consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati ed in caso di sostituzione rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle proprie funzioni ed nello svolgimento del proprio programma di lavoro, assicura la corretta esecuzione di ciascun adempimento e la quanto più snella ed efficace procedura di analisi delle tematiche ed argomenti trattati, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro.

Le determinazioni da trasmettere al Comune sono in ogni caso definite e ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

La carica di Presidente del Consiglio Tributario è assegnata al Segretario comunale.



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Il Consiglio Tributario elegge fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Vice presidente che svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza dello stesso.

Le funzioni di segretario del Consiglio Tributario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente all'Area Finanziaria, designato dal Sindaco con proprio decreto.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice presidente, oppure su convocazione promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco, o dell'Assessore alle Entrate comunali, o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Tributario in carica.

In questo ultimo caso il Presidente dovrà provvedere in modo tale che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta; in caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 – SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età; avvengono ordinariamente nei locali del Comune e non sono pubbliche.

Possono assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore alle Entrate comunali.

Alle sedute del Consiglio Tributario possono partecipare, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, i responsabili di altri servizi appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ed inoltre, il Direttore delle Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o suo delegato, il Direttore dell'Agenzia del Territorio Provinciale o suo delegato, il Direttore dell'Agenzia sede provinciale dell'Inps o suo delegato e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza o suo delegato.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del segretario o, in sua assenza, di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato dal suo redattore e dal Presidente della seduta.

ART. 10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle proprie attività, si avvale anche del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso, ritenuti utili per tutto ciò che riguarda l'azione amministrativa connessa con le proprie funzioni.



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Il Consiglio Tributario si raffronta semestralmente con l'Assessore alle Entrate comunali, il quale, redatta apposita relazione, riferisce successivamente alla Giunta comunale.

ART. 11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio Tributario e chiunque presenza alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti, e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la sua posizione fiscale o del proprio coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri soggetti con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 12 INDENNITA'

Ai componenti esterni del Consiglio Tributario verrà corrisposto un rimborso spese per ogni seduta, pari a quello percepito dai membri delle commissioni consiliari.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione.